



COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

AREA ASSISTENZA ED ISTRUZIONE

Determina a contrarre n. 216 del 28 settembre 2020 – R.G. n. 574/2020 -

**GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA, ANNI SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022**

CIG Z1A2E20588

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'Infanzia statale " Papa Giovanni XXIII " sita nella via Pirandello snc e per le prime classi della vicina scuola primaria " F. Sorrentino " di questo Comune, nelle diverse fasi di:

- Fornitura degli alimenti, la loro preparazione e cottura nonché distribuzione dei pasti;
- preparazione, riordino e pulizia dei tavoli, sedie e pavimenti nei locali mensa del plesso scolastico;
- pulizia, riordino e sanificazione delle attrezzature di cucina (piani di lavoro, scaldavivande, ecc.), compresa la pulizia dei locali e dei pavimenti.

In particolare, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, in tutte le fasi di fornitura, preparazione e somministrazione degli alimenti, di attuare e mantenere procedure permanenti di controllo basate sui principi del sistema HACCP.

I pasti giornalieri dovranno essere preparati con cibi di prima qualità, in conformità alla Tabella Dietetica approvata dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 2 di Caltanissetta, allegata al presente Capitolato.

Per il personale docente e personale ATA la suddetta tabella dietetica sarà applicata con le seguenti variazioni:

- pasta o riso gr. 100; pane gr. 125;
- fettina di pollo o vitello gr. 150;
- prosciutto cotto gr. 70;
- bastoncini di merluzzo n. 5.

Il pane in monoporzione, da acquistare giornalmente, deve essere fornito e consegnato in buste microforate.

La frutta dovrà essere somministrata lavata e trasportata e/o conservata in contenitori di plastica ad uso alimentare.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, la qualità e la efficienza del Servizio.

La ditta appaltatrice provvederà altresì:

- a fornire le tovaglie da tavola, tovaglioli, piatti, bicchieri in plastica monouso e posate.

Rimangono di competenza del personale degli Istituti Scolastici la comunicazione giornaliera alla Ditta aggiudicataria del numero dei pasti da fornire anche mediante procedure informatizzate

Ove i locali non siano sufficienti ad accogliere contemporaneamente tutti gli utenti, la somministrazione dei pasti avverrà secondo turni da stabilire, la cui durata non potrà essere inferiore ad un'ora.

Il servizio dovrà comprendere anche la rimozione e il conferimento dei rifiuti secondo le indicazioni del servizio pubblico di raccolta.

LA DITTA APPALTATRICE AVRA' CURA DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI E DELLE MODALITA' OPERATIVE E PRECAUZIONALI DISPOSTE CON DECRETI MINISTERIALI AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID - 19

L'inizio ed il termine del servizio sarà comunicato dall'Amministrazione comunale.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la seguente durata: il periodo coincidente con gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

Il calendario di apertura e di chiusura del servizio di refezione scolastica, compresa la sospensione nei periodi di vacanze natalizie, pasquali, ecc., verrà stabilito annualmente dalle Autorità scolastiche e potrà essere insindacabilmente modificato dalle stesse, senza obbligo di riconoscere alcun compenso o indennità alla ditta aggiudicataria.

L'Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla naturale scadenza, per il tempo necessario all'espletamento di eventuali nuove procedure di gara. La ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato.

I primi sei mesi avranno comunque valore di prova; pertanto è facoltà insindacabile dell'Amministrazione, per prova negativa, interrompere il rapporto con il soggetto aggiudicatario alla scadenza del periodo di prova. L'esito

dell'esperimento sarà comunicato mediante lettera raccomandata A/R o PEC entro trenta giorni dal compimento del sesto mese del servizio. In caso di mancata comunicazione l'esperimento si intenderà favorevolmente compiuto. In caso di esito negativo il contratto deve considerarsi risolto a tutti gli effetti senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun compenso o diritto di sorta, salvo quelli spettanti per il servizio effettivamente svolto. Se nel frattempo la Ditta fosse incorsa anche in penali si procederà con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 12 del presente capitolato. Rimane peraltro in obbligo all'aggiudicatario stesso, nel caso di esito negativo della prova, di proseguire nell'espletamento del servizio appaltato alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di 60 giorni. Anche la nuova Ditta affidataria dovrà osservare il periodo di prova: saranno attuate le stesse procedure ed obblighi indicati nei commi precedenti. Al termine del contratto, il medesimo scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso o costituzione in mora.

ART. 3 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento), al netto dell'IVA, dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, incrementabile in funzione dell'offerta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, di obbligarsi a versare al Comune, su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dal Comune, senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito e di dichiarare valida la fideiussione fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Tale cauzione va intesa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa aggiudicazione in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della ditta.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.

Qualora la ditta aggiudicataria non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, la stessa non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto in favore del secondo soggetto classificato.

ART. 4 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dall'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue nella graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara, nei limiti temporali di validità dell'offerta.

ART. 5 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposita lettera di affidamento, anche in pendenza di stipulazione del contratto, nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

ART. 6 – PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto alla ditta, per i servizi, per l'espletamento dell'appalto, sarà liquidato su presentazione di regolari fatture mensili posticipate, intestate al Comune di Vallelunga Pratameno, dalle quali dovrà risultare il numero di pasti forniti nel mese, distinti per gli alunni, per il corpo docente e personale ATA.

La fatturazione dovrà riportare esclusivamente i soli pasti richiesti ed effettivamente somministrati, come risultanti dalle bolle di consegna che giornalmente devono accompagnare le forniture.

Le fatture, una volta riscontrate regolari, saranno liquidate entro il termine di 30 (trenta) giorni. In caso di contestazioni, i termini previsti per il pagamento saranno sospesi fino alla definizione della controversia.

Alla ditta aggiudicataria saranno pagati solo i pasti effettivamente somministrati. Non essendo possibile stabilire a priori il numero esatto dei pasti necessari, l'ente appaltante non assume alcun impegno in ordine all'effettivo numero dei pasti che dovranno essere prodotti e somministrati. Pertanto la ditta aggiudicataria rinuncia a qualsiasi

richiesta di compensi e indennizzi nel caso in cui il numero dei pasti preventivato venisse superato o non venisse raggiunto per qualsiasi motivo.

Nessun'altra somma potrà essere richiesta all'ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura. Il prezzo indicato in offerta è comprensivo di tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché di qualsiasi altro onere, espresso o meno nel presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di che trattasi.

Dal pagamento dovuto sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico della ditta.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ART. 3 LEGGE 136/2010)

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni recate dall'articolo n. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni, in merito agli obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assumerà, pertanto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto.

Non si procederà, pertanto, all'aggiornamento del prezzo contrattuale sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT.

ART. 9 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione potrà sospendere, fatta salva l'applicazione di eventuali penalità, il pagamento del corrispettivo alla ditta, se alla stessa verranno contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nell'esecuzione di procedure o nelle prestazioni e fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria cedere il contratto d'appalto.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero al Comune, a terzi o a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria.

Pertanto la ditta aggiudicataria deve stipulare adeguata polizza di assicurazione della responsabilità civile, per danni a terzi nell'espletamento del servizio coprente l'intera durata del contratto d'appalto. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'assicurazione, inoltre, deve comprendere i danni causati a terzi da eventuali tossinfezioni di cui sia dimostrata la causa nell'ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati o avariati, distribuiti nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa al Comune prima della stipulazione del contratto d'appalto. In ogni caso la ditta aggiudicataria dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle attrezzature danneggiate o parti di esse.

In generale, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con mezzi che ritiene più idonei e adeguati, la ditta aggiudicataria dovrà, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati. Essa è perciò tenuta a osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

ART. 12 – PENALITÀ

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

In caso di mancata esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria sarà gravata di una penalità pari al doppio dell'importo di tutti i pasti che avrebbe dovuto assicurare in quella giornata, oltre al rimborso dell'eventuale somma pagata dall'Amministrazione Comunale per assicurare il servizio; dal secondo giorno di mancata esecuzione, la condotta della ditta appaltatrice sarà considerata come abbandono del servizio con la conseguente risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, addebitando la relativa maggiore spesa alla ditta appaltatrice.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Ad avvenuta assegnazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria sarà chiamata alla stipula di regolare contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipula del contratto.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, nonché ogni altra accessoria e conseguente, saranno a totale carico della ditta appaltatrice.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti fattispecie:

- a) abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
- b) apertura di una procedura di fallimento, o altra procedura concorsuale, a carico della ditta appaltatrice;
- c) cessione dell'attività ad altri;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) accertata intossicazione alimentare, determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, salva ogni ulteriore responsabilità;
- f) reiterati episodi di incuria igienica;
- g) reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale;
- h) reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla ditta dal capitolato o dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del codice civile;
- i) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini previsti dall'art. 3.

La risoluzione è preceduta da formale contestazione delle inadempienze da parte dell'Amministrazione comunale, per iscritto a mezzo raccomandata A/R – PEC, mentre la ditta aggiudicataria potrà produrre, sempre per iscritto, le proprie controdeduzioni entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva sarà escussa dall'Amministrazione e la ditta dovrà risarcire alla medesima ogni danno conseguente.

ART. 15 – FACOLTA' DI RECESSO

L'Ente appaltante, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi riguardanti i servizi affidati, qualora ragioni di pubblico interesse lo impongano, compresa la gestione dei servizi stessi tramite personale dipendente o altre forme organizzative, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 16 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Se allo scadere del termine contrattuale non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto, qualora richiesto dall'Ente, ove ne ricorrano le condizioni per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria (Foro esclusivo competente è il Tribunale di Caltanissetta).

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dall'ente appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in oggetto è il Comune di Vallelunga Pratameno.

Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su persone, fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle strutture, di cui è venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

ART. 19 - AVVERTENZE GENERALI

Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli allegati relativi all'offerta, pena l'esclusione, dovranno essere presentati in lingua italiana o accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza indicata nel bando di gara o che risulti pervenuto in modo difforme da quello specificato o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto della gara, che non sia debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del Capitolato e suo allegato.

Le offerte saranno immediatamente impegnative per l'aggiudicatario, mentre saranno tali per l'Amministrazione Comunale dopo l'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti e, in generale, di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, indipendentemente dalle disposizioni di cui al presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dai documenti di gara si farà riferimento alla legislazione in materia di appalti e, più in particolare, alla disciplina di settore.

La partecipazione alla gara costituirà incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nelle condizioni di gara e impegna le ditte offerenti fin dal momento della presentazione dell'offerta.

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per intervenute o non previste ragioni di pubblico interesse.

Si precisa che nessun compenso verrà corrisposto dal Comune ai partecipanti alla gara, aggiudicatario o meno, per la proposta gestionale - organizzativa o progettuale presentata.

ART. 20 - ALLEGATI

Del presente capitolato formano parte integrante:

- Menù e tabelle dietetiche;

ART. 21 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'appaltatore si intende, inoltre, obbligato all'osservanza:

- delle leggi e dei regolamenti relativi all'assicurazione dei propri dipendenti presso l'INPS e l'INAIL e di tutte le disposizioni regolanti le assunzioni;
- di tutte le leggi e le norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e degli adempimenti conseguenti.